



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 46

Roma, 5 febbraio 2020

**37.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLE
TESSERATE:**

- **Cecilia LOZZI - atleta**
- **Nanaj SELENTINA - atleta**
- **Alessandra ROSSI - atleta**

Il Collegio è composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

Cecilia LOZZI, Nanaj SELENTINA e Alessandra ROSSI: per la mancata consegna da parte delle atlete dei certificati medici nonché la loro mancata presentazione per la ripresa dell'attività agonistica 2019/2020 a seguito di regolare e formale comunicazione scritta del Sodalizio di appartenenza ASD Pallavolo Carrarese che hanno determinato la violazione dei seguenti articoli:

per Cecilia LOZZI: l'Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, gli artt. 10 e 10bis dello Statuto FIPAV, gli artt. 2, 18, 19 e 21 del R.A.T. e gli artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale;

per Nanaj SELENTINA: l'Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, gli artt. 10 e 10bis dello Statuto FIPAV, gli artt. 2, 18, 19 e 21 del R.A.T. e gli artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale;

per Alessandra ROSSI: l'Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, gli artt. 10 e 10bis dello Statuto FIPAV, gli artt. 2, 18, 19 e 21 del R.A.T. e gli artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale.



Il procedimento trae origine dalla notizia di illecito inviata alla Procura Federale dal Sodalizio ASD Pallavolo Carrarese Volley Pistoia, nella quale si rappresentava che le atlete incolpate, pur in presenza di regolare e formale comunicazione scritta inviata regolarmente a mezzo raccomandata, oltre a non presentarsi alla visita medica omettevano di consegnare il certificato medico richiesto e prescritto, in tal modo impedendo al Sodalizio il rinnovo e il conseguente tesseramento.

All'uopo il sodalizio esponente unitamente alla richiesta di deferimento di cui sopra, inoltrava lettere di convocazione inviate con raccomandata e regolarmente ricevute.

La Procura Federale, ritenuto sussistente l'illecito ed in assenza di circostanze scriminanti, formalizzava il deferimento.

All'udienza del giorno 5 Febbraio 2020 fissata per la discussione, era presente il procuratore federale, il quale illustrava il deferimento chiedendo applicarsi la sanzione della sospensione, nessuno compariva per le incolpate.

Dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, questo Tribunale ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

E' parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Lo status di atleta tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

Ne consegue che la volontà delle atlete di non rispondere più alla convocazione per la ripresa degli allenamenti, di non presentarsi alla visita medica programmata dalla Società cui era vincolata né di far pervenire idonea documentazione medica, anche nel caso di volontà di non continuare a svolgere l'attività agonistica, non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato,



il Tribunale delibera di comminare alle atlete

- Lozzi Cecilia la sospensione da ogni attività federale per mesi tre;
- Selentina Nanaj la sospensione da ogni attività federale per mesi tre;
- Rossi Alessandra la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 5 Febbraio 2020.

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 7 febbraio 2020